

Allegato "B" al numero di repertorio 5.103/1.279

**STATUTO**  
**DENOMINAZIONE**

**Art. 1)** – E' costituita un'associazione non a scopo di lucro denominata:

**"MUXIMA ONLUS"**

L'associazione assume la qualifica di organizzazione non lucrativa di utilità sociale adottandone l'acronimo ONLUS in conformità al D. Lgs. n. 460/97 e successive modificazioni ed integrazioni.

**SEDE**

**Art. 2)** – L'associazione ha sede in Milano, viale Monte Nero 17. Con deliberazione del proprio consiglio direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative anche altrove.

**DURATA**

**Art. 3)** – L'associazione ha durata illimitata

**SCOPO DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 4)** – L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed ha per oggetto l'attività nel settore della beneficenza, diretta ed indiretta ed assistenza sociale, l'istruzione, la formazione e la tutela dei diritti civili.

L'Associazione si propone di ideare e realizzare progetti di solidarietà sociale a favore delle persone, enti, italiani e non, che si trovano sia sul territorio italiano (anche in via temporanea), che all'estero che vivono in situazioni disagiate e di emergenza, al fine di aiutarle a realizzare una qualità di vita quanto più possibile rispondente ai loro bisogni.

**ATTIVITA'**

**Art. 5)** - In particolare saranno posti in essere interventi di sostegno a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche sociali o familiari, nonché di enti che operano direttamente nei confronti delle suddette persone ed a favore di altre Onlus o di enti pubblici che operano nell'ambito di particolari attività previste dall'art. 10 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 460/97 attraverso il reperimento di alloggi abitativi, la formazione scolastica e professionale, nonché tramite la concessione di erogazioni gratuite.

Per la realizzazione dei suoi scopi l'Associazione potrà attivare una rete di collaborazioni con altre associazioni ed in generale con gli enti pubblici e privati operanti nella medesima direzione.

Potrà inoltre avvalersi di volontari, operatori professionali appositamente selezionati e professionisti di qualsivoglia settore, necessari per il raggiungimento dello scopo.

L'azione dell'associazione si potrà concretizzare, in modo particolare attraverso lo svolgimento di attività, quali ad esempio:

- interventi di solidarietà anche nei paesi in via di sviluppo con partecipazione a programmi di cooperazione e sviluppo coinvolgimento di persone, organismi ed istituzioni in grado di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni povere del mondo;

- stipula di convenzioni e/o accordi di qualsiasi genere per il perseguimento dei propri scopi associativi



- promuovere incontri, esposizioni e mostre;
- curare la pubblicazione di riviste, libri, opuscoli e cataloghi;
- intrattenere rapporti e scambi culturali con Università, Associazioni e Fondazioni, sia italiane che straniere che perseguono scopi simili;
- promuovere mercatini di beneficenza, nonché ogni iniziativa utile al raggiungimento dello scopo;
- siti internet dedicati;
- attività di raccolta fondi;
- a titolo esemplificativo e non esaustivo, con riferimento al progetto in Angola, l'associazione si propone di terminare la costruzione della casa di Kala-Kala per ragazzi disagiati in collaborazione con l'Istituto dei Salesiani. Potrà inoltre inviare in loco volontari ed operatori professionali appositamente selezionati.

### ASSOCIATI

**Art. 6)** – Sono soci fondatori coloro (persone fisiche e giuridiche od enti collettivi) che hanno sottoscritto l'atto costitutivo; sono soci ordinari coloro che, condividendo le finalità dell'associazione, facciano richiesta di ammissione al Consiglio direttivo e dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione delle presenti norme statutarie e degli obblighi da queste derivanti.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo ed ha effetto dalla data della deliberazione.

L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo.

Le quote sono intrasferibili.

**Art. 7)** – Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa, che verrà fissata di anno in anno dal Consiglio direttivo.

Le quote annuali di associazione devono essere versate entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo.

Eventuali soci onorari possono essere dispensati dal versamento della quota associativa.


**Art. 8)** – Gli associati hanno uguali diritti, compreso quello di voto e uguali obblighi nei confronti dell'associazione.

Essi devono impegnarsi nell'interesse comune a contribuire al conseguimento delle finalità che l'associazione si propone secondo le norme del presente statuto e quelle degli eventuali regolamenti che dovessero essere adottati dal consiglio direttivo e la cui osservanza è obbligatoria per gli associati.


**Art. 9)** – La qualità di associato deve risultare da apposito registro tenuto a cura del Consiglio direttivo.

Tale qualità, oltre che per decesso o per recesso da notificarsi con lettera raccomandata al Consiglio direttivo, si perde per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo in caso di:

- a) cessazione della partecipazione alla vita associativa, negligenza nell'esecuzione dei compiti affidati o mancato pagamento della quota associativa;
- b) violazione delle norme statutarie;
- c) interdizione, inabilitazione o condanna dell'associato per reati comuni in genere, ad eccezione di quelli di natura colposa;
- d) condotta contraria alle leggi e all'ordine pubblico.



*Orlando Foschino*



L'apertura di qualsiasi provvedimento per i casi contemplati deve essere comunicata all'interessato con lettera raccomandata.

La riammissione può essere richiesta solo dopo che siano venute a cessare le cause che l'hanno determinata.

Gli associati recedenti od esclusi e che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

### **PATRIMONIO**

**Art. 10)** – Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) contributi degli associati;
- b) contributi privati ed aziende;
- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'associazione;
- i) fondi derivanti da eventuali eccedenze di bilancio.

### **ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

**Art. 11)** – Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo, ove previsto dalla legge, e il Revisore Unico, nominati dall'assemblea degli associati.

### **ASSEMBLEA**

**Art. 12)** – L'assemblea è composta da tutti gli associati, qualunque sia il tempo della loro ammissione, rappresenta l'universalità degli associati stessi e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente statuto, vincolano tutti gli associati anche se assenti o dissenzienti.

Nell'assemblea ogni associato ha diritto ad un voto.

Ogni associato ha altresì diritto di essere presente per delega, che può essere rilasciata per iscritto solamente ad un altro associato. Ogni associato non potrà avere più di una delega.

**Art. 13)** – L'assemblea degli associati deve essere convocata dal Consiglio direttivo almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e, quando occorra, per la nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un terzo degli associati.

**Art. 14)** – Le assemblee sono convocate con avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, spedito ad ogni associato a mezzo lettera,

fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione da parte di tutti gli associati, avviso da inviare almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza.

L'avviso di convocazione dell'assemblea fisserà anche la data per un'eventuale assemblea di seconda convocazione, nel caso la prima dovesse andare deserta o non fosse raggiunto il quorum.

**Art. 15)** – Ogni associato ha diritto di voto nelle assemblee, qualunque sia l'oggetto della deliberazione, ivi comprese le modifiche dello statuto e dei regolamenti e la nomina degli organi direttivi.

Le deliberazioni dell'assemblea, con l'eccezione di quelle di modifica dello statuto, scioglimento e devoluzione del patrimonio, sono prese a maggioranza di voti dei presenti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto.

In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità i consiglieri devono astenersi dal voto.

Per le deliberazioni concernenti le modifiche dello statuto, lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre: in prima convocazione la presenza dei due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, mentre in seconda convocazione occorre il voto favorevole dei due terzi dei presenti, qualsiasi sia il numero dei soci intervenuti.

Non sono ammessi voti per corrispondenza.

**Art. 16)** – L'assemblea è presieduta dal Presidente od in sua assenza dal Vice Presidente, se nominato, assistito dal segretario eletto dall'assemblea.

Delle riunioni delle assemblee si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

**Art. 17)** – Le votazioni delle assemblee hanno luogo per acclamazione o per alzata di mano.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO

**Art. 18)** – L'associazione è retta ed amministrata da un consiglio direttivo composto da tre a cinque membri. Essi sono nominati dall'assemblea, durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.


Il consiglio elegge il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento; nomina altresì un segretario e un tesoriere.

**Art. 19)** – Qualora venissero a mancare uno o più consiglieri, quelli rimasti provvedono a sostituire quelli mancanti e a convocare al più presto l'assemblea.

I consiglieri provvisoriamente cooptati in sostituzione dei mancanti restano in carica sino all'assemblea di cui sopra, tempestivamente convocata, che provvederà a completare l'organo amministrativo, che rimarrà comunque in carica fino alla sua scadenza.

**Art. 20)** – Tutte le cariche elettive, ad eccezione del revisore e dell'organo di controllo, sono gratuite, salvo rimborsi per le spese sostenute, che dovranno essere documentate.

*Grati*



*Paola*



**Art. 21)** – Il consiglio direttivo è convocato con lettera, fax, posta elettronica, purché il mezzo scelto per la convocazione garantisca la prova della sua ricezione, da spedirsi almeno otto giorni prima della riunione o, nei casi di urgenza, anche con telegramma o posta elettronica da inviarsi almeno ventiquattro ore prima, contenente l'indicazione di data, ora, luogo della riunione e l'indicazione degli argomenti da trattare.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio direttivo è richiesta la presenza di almeno la metà dei consiglieri e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Delle deliberazioni del consiglio direttivo si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

**Art. 22)** – E' fatto obbligo ai consiglieri di partecipare alle riunioni del consiglio.

Qualora un consigliere non partecipasse a tre riunioni consecutive, senza alcun giustificato motivo, decadrà automaticamente dalla carica.

**Art. 23)** – Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente dell'associazione lo ritenga necessario o quando lo richieda un terzo dei suoi membri.

Le sedute del consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente dell'Associazione od, in sua assenza, dal vice Presidente.

**Art. 24)** – Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'associazione, compresi fra gli altri quelli di:

- a) assicurare il conseguimento degli scopi dell'associazione;
- b) convocare le assemblee;
- c) deliberare sull'ammissione di nuovi associati ed adottare i provvedimenti di esclusione;
- d) redigere i bilanci preventivo e consuntivo;
- e) emanare regolamenti e norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'associazione;
- f) acquistare e alienare beni mobili e immobili; accettare eredità e legati; determinare l'impiego dei contributi, delle erogazioni e dei mezzi finanziari a disposizione dell'associazione;
- g) locare, concedere in comodato i beni immobili;
- h) stabilire l'ammontare delle quote associative per i singoli esercizi;
- i) sottoporre all'assemblea, dopo appropriata disamina, proposte, segnalazioni, mozioni formulate dagli associati e le modifiche dello statuto;
- j) deliberare su qualsiasi questione che non sia dal presente statuto espressamente demandata all'assemblea o ad altri organi;
- k) nominare soci onorari;
- l) nominare direttori e procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti di ordinaria amministrazione;
- m) qualora lo ritenga opportuno, nominare il direttore generale che sarà necessariamente esterno al consiglio direttivo;
- n) adottare eventuali regolamenti per la migliore gestione dell'assemblea;

o) aprire rapporti con gli istituti di credito; curare la parte finanziaria dell'Associazione, sottoscrivere contratti per mutui e finanziamenti e quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'Associazione.

**Art. 25)** – Per un migliore funzionamento dell'organizzazione, il consiglio direttivo può emanare regolamenti interni.

Il consiglio ha anche il compito di ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità o urgenza.

Il consiglio può delegare alcune sue funzioni a uno o più dei suoi componenti, congiuntamente o disgiuntamente, compreso il Presidente.

#### **PRESIDENTE**

**Art. 26)** – Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, viene eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica per la durata del Consiglio che lo ha eletto e può essere riconfermato, anche più volte.

Il Presidente presiede l'assemblea, convoca e presiede le riunioni del consiglio direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni ed, inoltre, assolve normalmente funzioni di coordinatore dei lavori dell'associazione.

In caso di assenza od impedimento le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

#### **VICE PRESIDENTE – SEGRETARIO – TESORIERE**

**Art. 27)** – Il Vice Presidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri in caso di assenza o impedimento.

Il Tesoriere è responsabile della tenuta della contabilità dell'Associazione, nonché della gestione dell'impiego del patrimonio secondo le direttive del Consiglio.

Il segretario cura l'invio degli avvisi di convocazione dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio, tiene un elenco aggiornato degli associati con i rispettivi indirizzi e svolge le funzioni affidategli dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.


#### **BILANCIO**

**Art. 28)** – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ciascun esercizio il consiglio direttivo procederà alla redazione del bilancio da presentare per l'approvazione, unitamente al programma dell'attività per il nuovo esercizio ed al preventivo delle spese, all'assemblea da convocarsi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, con la relazione del revisore unico e dell'organo di controllo ove previsto, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione degli associati che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

**Art. 29)** – E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale



durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, ovvero di enti pubblici che operano nell'ambito di particolari attività previste dall'art. 10 comma 1 lettera a) del D.lgs n. 460/97. Gli utili e gli avanzi di gestione annuali saranno esclusivamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

#### **SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

**Art. 30)** – L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività dell'assemblea protratta per oltre due anni.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo.

I liquidatori, tenuto conto dell'indicazione dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3 comma 190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

#### **ORGANO DI CONTROLLO/ REVISORE UNICO**

**Art. 31)** – La nomina dell'Organo di Controllo e Revisore Unico è deliberata dall'Assemblea degli Associati.

L'organo di controllo è monocratico ed è scelto tra gli iscritti all'Albo dei Revisori Legali, ad esso è affidata anche la Revisione Legale. Il Revisore Unico esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea. Esso rimane in carica per tre esercizi ed è rieleggibile.


#### **RINVIO**

**Art. 32)** – Per quanto non previsto dal presente statuto si applicano le norme del Libro I, Titolo II del C.C., nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 n.460.

Milano, li 1 dicembre 2017.


*Onofrio Vanni*

*Giulio Poggiolini*



è copia conforme all'originale munito delle  
prescritte firme esistente nei miei atti.

Milano, li 12 DIC. 2017



A handwritten signature in black ink is written across a circular notary seal. The seal is embossed and contains the text "NOTAIO IN MILANO" around the perimeter. The signature is a cursive script that overlaps the seal.